

*Comune di Sospiro*  
*Provincia di Cremona*

*Regolamento Tari*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2020

Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/2021



## SOMMARIO

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento .....                                                                                         | 5  |
| ARTICOLO 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti .....                                                                       | 5  |
| ARTICOLO 3 - Soggetto attivo .....                                                                                                 | 8  |
| ARTICOLO 4 - Presupposto e ambito di applicazione .....                                                                            | 8  |
| ARTICOLO 5 - Superficie degli immobili .....                                                                                       | 11 |
| ARTICOLO 6 - Soggetti Passivi .....                                                                                                | 11 |
| ARTICOLO 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti .....                                                                    | 12 |
| ARTICOLO 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento .....                                                                         | 14 |
| ARTICOLO 9 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico -<br>riduzioni di superficie ..... | 14 |
| ARTICOLO 10 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti .....                                                       | 15 |
| ARTICOLO 11 - Piano Finanziario .....                                                                                              | 16 |
| ARTICOLO 12 - Determinazione della Tariffa .....                                                                                   | 17 |
| ARTICOLO 13 - Articolazione della tariffa .....                                                                                    | 17 |
| ARTICOLO 14 - Periodi di applicazione .....                                                                                        | 17 |
| ARTICOLO 15 - Tariffa per le utenze domestiche .....                                                                               | 18 |
| ARTICOLO 16 - Determinazione del numero degli occupanti le utenze .....                                                            | 18 |
| ARTICOLO 17 - Tariffa per le utenze non domestiche .....                                                                           | 19 |
| ARTICOLO 18 - Tariffa per le utenze non domestiche .....                                                                           | 19 |
| ARTICOLO 19 - Tributo giornaliero .....                                                                                            | 20 |
| ARTICOLO 20 - Tributo Provinciale .....                                                                                            | 21 |
| ARTICOLO 21 - Riduzioni tariffarie .....                                                                                           | 21 |
| ARTICOLO 22 - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani .....                                                           | 22 |
| ARTICOLO 23 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di<br>raccolta .....                 | 22 |
| ARTICOLO 24- Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani .....                                                             | 24 |
| ARTICOLO 25- Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio .....                                                     | 24 |
| ARTICOLO 26 - Cumulo riduzioni .....                                                                                               | 24 |
| ARTICOLO 27 - Agevolazioni e Tari Social .....                                                                                     | 24 |
| ARTICOLO 28 - Obbligo di dichiarazione .....                                                                                       | 25 |
| ARTICOLO 29 - Contenuto e presentazione della dichiarazione .....                                                                  | 25 |
| ARTICOLO 30 - Attività di controllo e accertamento .....                                                                           | 27 |
| ARTICOLO 31 - Sanzioni .....                                                                                                       | 28 |
| ARTICOLO 32 - Riscossione .....                                                                                                    | 29 |
| ARTICOLO 33 - Rimborsi e compensazioni .....                                                                                       | 30 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| ARTICOLO 34 - Importi minimi e misura annua interessi..... | 30 |
| ARTICOLO 35 - Contenzioso .....                            | 30 |
| ARTICOLO 36 - Trattamento dei dati personali.....          | 30 |
| ARTICOLO 37 - Entrata in vigore e norme finali.....        | 30 |
| ALLEGATO A .....                                           | 32 |
| ALLEGATO B.....                                            | 33 |

## ***ARTICOLO 1 - Oggetto del regolamento***

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti denominata TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, in attuazione dell'art. 1 commi 639 o 668 della legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019;
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento;
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n.147/2013 e s.m.i., nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

## ***ARTICOLO 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti***

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1, lett. b/ter del Dec. Leg. 152/2006:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3, lett. b/ter del Dec. Leg. 152/2006:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
    - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
    - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
    - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
  - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse le piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica

effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «auto compostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

### ***ARTICOLO 3 - Soggetto attivo***

Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo, sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### ***ARTICOLO 4 - Presupposto e ambito di applicazione***

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui al successivo articolo 29, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica



23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
- b) la porzione di superficie<sup>1</sup> dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio

---

<sup>1</sup> Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge .

## *ARTICOLO 5 - Superficie degli immobili*

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. n. 147/2013, la superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011 o della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D.lgs. 22/1997 e ciò sino a differente superficie denunciata ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 138/1998. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio,  
il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie tassabile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Relativamente ai distributori di carburante, sono assoggettati i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
6. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
7. La scala interna è computata per la sua proiezione orizzontale.

## *ARTICOLO 6 - Soggetti Passivi*

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti del medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di

proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie. È comunque fatta salva l'applicazione per il tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido – con singoli detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della Tari.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.

#### ***ARTICOLO 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti***

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A titolo esemplificativo presentano tali caratteristiche:
  - a. unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Tale circostanza deve essere confermata annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, dal soggetto passivo con idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione. In difetto, l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare per il quale non è stata presentata la documentazione richiesta comprovante lo stato di inutilizzabilità e conseguentemente l'esclusione non potrà avere effetto;
  - b. unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare pubbliche autorità. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Tale circostanza deve essere confermata annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, dal soggetto passivo con idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione. In

difetto, l'immobile sarà assoggettato al tributo per l'intero anno solare per il quale non è stata presentata la documentazione richiesta comprovante lo stato di inutilizzabilità e conseguentemente l'esclusione non potrà avere effetto;

- c. locali ed aree di fatto non utilizzati per i quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - d. fabbricati danneggiati, inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - e. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori montacarichi;
  - f. superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili), limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a 150 centimetri;
  - g. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
  - h. locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;
  - i. aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - j. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
  - k. gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente concesse al culto stesso.
  - l. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
  - m. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre a terra solo se non destinate contemporaneamente ad attività commerciale
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 26, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze

totalmente escluse da tassazione ai sensi del presente articolo verrà recuperato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### ***ARTICOLO 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento***

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento di rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

#### ***ARTICOLO 9 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico - riduzioni di superficie***

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata.
2. Non sono, in particolare, soggette a TARI:
  - a. Le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b. Le superfici agricole produttività di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depisti agricoli. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, alla valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
3. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi.
4. Nel caso di attività produttive che diano luogo in via continuativa e prevalente a rifiuti speciali a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e



di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio produttivo di rifiuti urbani dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.

5. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| <b>Attività</b>                                                                              | <b>Riduzione</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti | 20%              |
| Studi dentistici, stanze di medicazione, laboratori analisi                                  | 15%              |
| Case di riposo, ospedali                                                                     | 5%               |

6. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non ricomprese fra quelle indicate nel comma precedente, il Comune può accordare la riduzione percentuale nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
7. Per usufruire delle esclusioni o riduzioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono a pena di decadenza:
- indicare nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 26, il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché quella parte di area dei magazzini, debitamente delimitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata al luogo di svolgimento dell'attività produttiva;
  - comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento attraverso imprese a ciò abilitate, in conformità alla vigente normativa. La presentazione entro il termine indicato della comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accoglimento. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

#### ***ARTICOLO 10 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti***

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2003.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni e ulteriori eventuali determinazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio; in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero sia dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al summenzionato contributo del MIUR. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge 31/2008.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/riff (MTR) e s.m.i. e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA).

#### **ARTICOLO 11 - Piano Finanziario**

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di o alcune delle attività, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019 e successive eventuali norme, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
  - a. una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un



soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

### ***ARTICOLO 12 - Determinazione della Tariffa***

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e dell'articolo 12 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente dal Consiglio comunale in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente articolo 10.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

### ***ARTICOLO 13 - Articolazione della tariffa***

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

### ***ARTICOLO 14 - Periodi di applicazione***

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessato il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione entro i termini di cui al successivo articolo 26. Nel caso la dichiarazione di chiusura della posizione non venga presentata, nei termini previsti, l'obbligazione tributaria rimane attiva.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 30.

### ***ARTICOLO 15 – Tariffa per le utenze domestiche***

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata il numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del DPR 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2., Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
3. I Coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. In detta sede, il Consiglio Comunale può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a 1b dell'allegato 1 al DPR N. 158/1999. Tale facoltà è esercitabile sino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205.

### ***ARTICOLO 16 – Determinazione del numero degli occupanti le utenze***

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf -badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte o a disposizione di persone fisiche non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche si assume come numero degli occupanti quello di 2 (due) unità. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.
4. Alle autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica un numero di componenti pari a 2 (due) unità. Se l'occupazione è effettuata da un soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.
5. Per le unità abitative, di proprietà, possedute o detenute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate e non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche dei residenti è quello risultante all'anagrafe comunale alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, che avranno efficacia a partire dal giorno in cui si sono verificate.

#### ***ARTICOLO 17 - Tariffa per le utenze non domestiche***

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie referite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 Allegato 1, del D.P.R. 158/1999
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### ***ARTICOLO 18 - Tariffa per le utenze non domestiche***

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A) al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva l'attività effettivamente svolta in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art. 26 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. L'attività di bed & breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno, si considerano ai fini dell'applicazione della tariffa utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 6, indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
8. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività n. 5 e n. 6 indicate nell'allegato A) al presente regolamento, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.
9. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

#### *ARTICOLO 19 - Tributo giornaliero*

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata del 75%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso simili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore, dall'eventuale entrata sostitutiva, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme

inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la TARI giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARIannuale.

#### ***ARTICOLO 20 - Tributo Provinciale***

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### ***ARTICOLO 21 - Riduzioni tariffarie***

1. La tariffa della TARI si applica in misura ridotta, limitatamente nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e non concesse in locazione o comodato a terzi: riduzione del 30 %;
  - b. abitazioni tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza/il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non siano locate o date in comodato d'uso: 50 %;
  - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che l'unità immobiliare sia a loro disposizione e non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione 30 %. Tale riduzione non si applica alle unità immobiliari di cui al comma 3 del presente articolo;
  - d. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi: riduzione del 30 %;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, debitamente documentate, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto interessato di dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che ne danno diritto. Tutte le riduzioni previste cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

3. Ai sensi dell'articolo 9-bis del D.L. 47/2014 è riconosciuta una riduzione di due terzi per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

#### ***ARTICOLO 22 - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani***

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

#### ***ARTICOLO 23 - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta***

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 23 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'attenzione dell'Ufficio *tributi* utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno<sup>2</sup>, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento<sup>3</sup>, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e

---

<sup>2</sup> I Comuni possono deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella ordinaria, per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021. Si ritiene, invece, che il termine fissato dalla legge non possa essere ridotto, poiché ciò restringerebbe l'esercizio della facoltà delle UND di ricorrere al mercato.

<sup>3</sup> Il modello dovrà essere predisposto da ciascun Comune e contenere gli elementi indicati nel presente comma.



containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico<sup>4</sup>.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio tributi ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune riportato in Allegato XX<sup>5</sup> al presente regolamento, da presentare tramite PEC a Ufficio Tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte<sup>6</sup>. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci,

---

<sup>4</sup> Il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale». Alla luce della lettera della legge, in caso di omissione della comunicazione, si dovrebbe desumere che l'impresa sarà obbligata ad avvalersi del gestore pubblico per almeno 5 anni. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa regolamentare anche diversamente prevedendo un periodo più breve, e compatibile con l'organizzazione del servizio pubblico, come meglio esplicitato nell'Introduzione al presente schema di modifiche regolamentari.

<sup>5</sup> Anche in questo caso, come nella comunicazione di uscita, il Comune dovrà predisporre apposito modello da allegare al presente regolamento

<sup>6</sup> Si ritiene utile in questo contesto, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei Comuni in tema di controlli dei quantitativi prodotti, richiedere alle UND una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.



gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

#### ***ARTICOLO 24- Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani***

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### ***ARTICOLO 25- Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio***

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della TARI. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di trenta giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima della riduzione non potrà superare il 20% della tariffa.

#### ***ARTICOLO 26 - Cumulo riduzioni***

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate e potranno essere applicate sino entro limite massimo del 100% della quota variabile.

#### ***ARTICOLO 27 - Agevolazioni e Tari Social***

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, si sostituisce nel pagamento della TARI dovuta dalle utenze domestiche occupate da persone assistite economicamente dal medesimo Comune. A tal fine i servizi sociale del Comune trasmettono annualmente gli

elenchi dei soggetti ammessi al beneficio, previa istruttoria.

2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato
3. L'agevolazione tariffaria viene quantificata mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, a decurtazione pari ad euro € 100,00. Fatto salvo il limite massimo di decurtazione pari alla quota variabile della tariffa.
4. L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti sopra riportati.
5. Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui sopra viene effettuato su richiesta presentata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento dell'imposta dall'utente, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.

#### ***ARTICOLO 28 - Obbligo di dichiarazione***

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, Pertanto la dichiarazione deve essere sottoscritta:
  - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
2. Se i soggetti di cui al comma precedente non ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### ***ARTICOLO 29 - Contenuto e presentazione della dichiarazione***

1. La dichiarazione TARI deve essere presentata entro 60 giorni dal possesso, l'occupazione o, la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino

modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro 60 giorni da quando sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di cessazione, deve contenere tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
  - a. la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
  - b. la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
  - c. in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario - locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione oggetto di disdetta. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui sopra, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro 60 giorni dalla data dell'evento la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione.
7. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata ad un erede scelto d'ufficio.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

- d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
  - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d. la superficie, specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali e delle aree;
  - g. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
10. La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, deve essere consegnata e protocollata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o inviata in via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione si intende consegnata alla data di protocollo di ricevimento da parte dell'Ente. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento di identità del delegante.

### ***ARTICOLO 30 - Attività di controllo e accertamento***

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di

almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della legge 147/2013.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, trattandosi di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibili sul portale INI-PEC.
6. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie in materia di dilazione.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### ***ARTICOLO 31 - Sanzioni***

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50,00.
2. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 28 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.lgs. 472/1997.

### *ARTICOLO 32 - Riscossione*

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in numero di rate definito annualmente con delibera del Consiglio Comunale.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi in un numero massimo di due rate, con scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate a conguaglio.
7. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato con scadenze indicate nei medesimi avvisi.
8. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792- 804

della legge 160/2019.

### ***ARTICOLO 33 - Rimborsi e compensazioni***

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento. Il rimborso viene effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione dell'obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento generale delle entrate tributarie.

### ***ARTICOLO 34 - Importi minimi e misura annua interessi***

1. Relativamente alla TARI annuale, gli importi minimi per il versamento, il rimborso, l'accertamento, la riscossione coattiva, nonché la misura annua degli interessi applicati sugli avvisi di accertamento e rimborso e la misura annua degli interessi di mora derivanti da riscossione e da dilazione sono stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

### ***ARTICOLO 35 - Contenzioso***

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 546/1992.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal regolamento generale delle entrate tributarie, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs. 218/1997. Non si applica l'articolo 5-ter del predetto decreto legislativo in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.
3. Si applicano gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

### ***ARTICOLO 36 - Trattamento dei dati personali***

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

### ***ARTICOLO 37 - Entrata in vigore e norme finali***

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.



2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO A

### TABELLA CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

| <b>Numero categoria</b> | <b>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</b>                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                               |
| 2                       | Campeggi, distributori carburanti                                                       |
| 3                       | Stabilimenti balneari                                                                   |
| 4                       | Esposizioni, autosaloni                                                                 |
| 5                       | Alberghi con ristorante                                                                 |
| 6                       | Alberghi senza ristorante                                                               |
| 7                       | Case di cura e riposo                                                                   |
| 8                       | Uffici, agenzie, studi professionali                                                    |
| 9                       | Banche ed istituti di credito                                                           |
| 10                      | Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli             |
| 11                      | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                              |
| 12                      | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric., parrucchiere |
| 13                      | Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                    |
| 14                      | Attività industriali con capannoni di produzione                                        |
| 15                      | Attività artigianali di produzione beni specifici                                       |
| 16                      | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie                                                |
| 17                      | Bar, caffè, pasticceria                                                                 |
| 18                      | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.                 |
| 19                      | Plurilicenze alimentari e/o miste                                                       |
| 20                      | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                                   |
| 21                      | Discoteche, night club                                                                  |

## ALLEGATO B

Alla Cortese attenzione del Comune di Sospiro - Ufficio Tributi

**OGGETTO: comunicazione ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006, in seguito a modifica del D.Lgs. 116/2020 – Scelta affidamento rifiuti urbani ad operatore pubblico/privato.**

Io sottoscritt..... Sig./ra ..... nat..... a .....  
il ...../...../....., residente a ..... Prov. ....  
via ..... n. .... Codice Fiscale .....  
Telefono ..... cell ..... e-mail .....

in qualità di: ☐ titolare ☐ Legale rappresentante ☐ Speciale incaricato con procura in questa  
istanza contenuta/allegata

della ditta denominata .....  
con sede in ..... via ..... n. ....  
Telefono ..... PEC ..... e-mail .....  
Codice Fiscale ..... P.IVA .....  
Attività prevalente svolta nei locali per i quali si presenta la comunicazione: ATECO .....

..... (breve descrizione)

in conformità a quanto previsto dagli artt. 198 c. 2-bis e 238 c. 10 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. n. 116/2020, che prevedono la facoltà, per le attività non domestiche che producono rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater, di cui all'art. 183, comma 1 lett. b-ter punto 2, di conferirli al di fuori del servizio pubblico,

☐ con la presente sono a comunicare la scelta di continuare ad avvalerci del sistema comunale per il ritiro dei rifiuti.

☐ con la presente sono a comunicare la scelta di avvalersi di operatore terzo privato avviando al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti.

**A tal fine dichiara, ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 del DPR 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, e sotto la propria responsabilità, [da compilare solo in caso di scelta di operatore privato]**

- di aver sottoscritto un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti)  
..... con Sede Legale a ..... in via .....  
Codice Fiscale ..... dotato delle autorizzazioni .....  
previste dalla normativa vigente;
- che procederà ad effettuare la restituzione del kit/cassone/container attualmente in comodato d'uso, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Comune;
- che sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno ....., si stimano le quantità di rifiuti che saranno avviate al recupero come specificati nella sottostante tabella:

| QUANTITÀ | CODICE EER | DESCRIZIONE                                                          | QUANTITÀ | CODICE EER | DESCRIZIONE                                                                     |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          | 200108     | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense                             |          | 200138     | Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*                               |
|          | 200201     | Rifiuti biodegradabili                                               |          | 150104     | Imballaggi metallici                                                            |
|          | 200302     | Rifiuti dei mercati                                                  |          | 200140     | Metallo                                                                         |
|          | 150101     | Imballaggi in carta e cartone                                        |          | 150105     | Imballaggi materiali compositi                                                  |
|          | 200101     | Carta e cartone                                                      |          | 150106     | Imballaggi in materiali misti                                                   |
|          | 150102     | Imballaggi in plastica                                               |          | 150107     | Imballaggi in vetro                                                             |
|          | 200139     | Plastica                                                             |          | 200102     | Vetro                                                                           |
|          | 150103     | Imballaggi in legno                                                  |          | 150109     | Imballaggi in materia tessile                                                   |
|          | 200110     | Abbigliamento                                                        |          | 200128     | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 |
|          | 200111     | Prodotti tessili                                                     |          | 200130     | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*                           |
|          | 080318     | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* |          | 200203     | Altri rifiuti non biodegradabili                                                |
|          | 200307     | Rifiuti ingombranti                                                  |          | 200301     | Rifiuti urbani indifferenziati                                                  |

Per quanto sopra, richiede l'esclusione dall'obbligo di corrispondere la componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile) a far data del 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della presente, che risulta correttamente presentata entro il termine del 30 giugno.

Resta inteso che per i medesimi locali sarà comunque dovuta la tariffa fissa e che l'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a [comune.sospiro@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.sospiro@pec.regione.lombardia.it), a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati dal Regolamento comunale alla quale verrà allegata l'attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) contenente la specifica delle tipologie e delle quantità di rifiuti urbani prodotti avviati al recupero, i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

La Scrivente si impegna sin da ora a consentire al Comune controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

#### ALLEGA:

- COPIA CONTRATTO O DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO AUTORIZZATO
- COPIA DOCUMENTO IDENTITA' DEL DICHIARANTE

Dichiara di essere a conoscenza che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito istituzionale all'indirizzo [www.comune.sospiro.cr.it](http://www.comune.sospiro.cr.it).

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro e firma<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> *Nel caso in cui la domanda non venga presentata dal diretto interessato, occorre allegare anche delega e fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del delegato.*